Penale Sent. Sez. 2 Num. 36364 Anno 2026
Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI
Relatore: COLELLA SIMONETTA
Data Udienza: 16/09/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
Carroccia Paolo, nato a Roma il 06/01/1967
avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma emessa in data 09/03/2026
preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento,
udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella,
udita la requisitoria con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Ettore Pedicini, ha chiesto
di dichiarare l'inammissibilità del ricorso,
udito il difensore, avv. Luca Ranalli, il quale ha insistito nel ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 09/03/2026 il Tribunale del riesame di Roma ha accolto l'appello del P.M. avverso l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Roma datata 16/09/2025 ed ha applicato al ricorrente Paolo Carrroccia la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per il reato di autoriciclaggio di cui agli artt. 81 cpv., 110 e 648 *ter* 1 cod. pen. (capo 21 dell'imputazione, reato fine rispetto alla associazione a delinquere si cui al capo 1).

2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell'indagato, articolando tre motivi.

2.1. Con il primo motivo, si deduce vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per manifesta illogicità in ordine al

ritenuto inserimento di Carroccia nell'associazione di cui al capo 1) della rubrica e alla consequenziale ritenuta consapevolezza della provenienza illecita del denaro di cui al capo 21) dell'imputazione provvisoria. In particolare, la difesa lamenta che: - l'ordinanza impugnata fonda l'intero impianto motivazionale, sia in punto gravità indiziaria sia in punto esigenze cautelari, sull'assunto del P.M. secondo il quale Carroccia era "stabilmente inserito nell'associazione di cui al capo 1)" e che, proprio per la partecipazione all'associazione finalizzata alla commissione di reati di riciclaggio, autoriciclaggio e reati tributari in genere, avrebbe commesso il reato di cui all'art. 648 *ter* 1 cod. pen.; - tale assunto è frutto di travisamento della prova che rende manifestamente illogica la motivazione dell'ordinanza: innanzitutto il capo 1), relativo al reato associativo, non è contestato al Carroccia nel presente procedimento e tuttavia il Tribunale, al fine di giustificare la conoscenza della provenienza delittuosa del denaro trasportato da Carroccia e dai due coindagati di cui al capo 21), con ragionamento illogico, dopo essersi soffermato sulla ricostruzione dei rapporti tra i corei, tra i quali il ricorrente, afferma che questi era consapevole della illiceità del trasporto di denaro al quale ha preso parte, e quindi della commissione del reato di autoriciclaggio, proprio in quanto partecipe dell'associazione; - il reato associativo, in quanto non contestato, non può costituire il perno della motivazione cautelare e non se ne può desumere l'elemento soggettivo del diverso reato di autoriciclaggio; - la motivazione dell'ordinanza sulla consapevolezza della provenienza illecita del denaro si risolverebbe in una mera petizione di principio, facendo derivare tale consapevolezza dall'essere Carroccia appartenente alla Polizia di Stato e dalle modalità di trasporto (mazzette contenute in una valigia ed un borsone per un ammontare di un milione di euro): tale argomentazione non si confronta con la specifica deduzione difensiva sulla opposizione manifestata da Carroccia al trasporto del denaro nella propria vettura, quale condotta incompatibile con quella di un soggetto partecipe di un'associazione finalizzata proprio alla consumazione, anche, del reato in questione; - la condotta di Carroccia si risolverebbe, pertanto, in una collaborazione irrilevante per avere egli viaggiato su un'autovettura diversa da quella che trasportava il denaro e, peraltro, con la decisione di non volere portare con sé una delle due borse contenenti il denaro stesso.

2.2. Con il secondo motivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. a) e c), in relazione agli artt. 125 comma 3 e 310 cod. proc. pen.; violazione di legge con riferimento ai principi di attualità e concretezza delle esigenze cautelari; difetto assoluto di motivazione, meramente apparente, in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2.1.1. In ordine al pericolo di inquinamento probatorio, si lamenta l'omessa motivazione da parte del Tribunale del riesame derivante dalla genericità stessa della richiesta del P.M., il quale, nel proprio appello, si limita a sostenere tale pericolo "per tutti i membri dei due sodalizi criminali", con generico riferimento, quanto al Carroccia, ad un'evidente pericolo di inquinamento derivante dal fatto che egli è appartenente alla Polizia di Stato, dimostrando un elevato livello di infedeltà; inoltre, le prove già raccolte nei confronti del Carroccia derivano da fonti precostituite, non manipolabili e quindi cristallizzate, quali intercettazioni ambientali e telefoniche, messaggistica whatsapp, documentazione bancaria; né l'ordinanza indica quale prova dovrebbe ancora essere acquisita ovvero quale prova acquisita potrebbe essere inquinata dal Carroccia, considerato anche il ruolo marginale nell'intera vicenda, circoscritto alla presunta commissione del solo reato fine di riciclaggio della somma di un milione di euro trasportata dalla Spagna (capo 21).

2.1.2. In ordine al pericolo di reiterazione, si lamenta parimenti la genericità della motivazione, laddove mette in evidenzia: - la "collaborazione reiterata" del Carroccia, pur trattandosi di un solo episodio presuntivamente commesso nel luglio 2021; - il fatto di essere un poliziotto, prestatosi per un'operazione di riciclaggio ; la rilevante pericolosità, pur trattandosi di soggetto incensurato; - l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione, desunte solo dalla gravità del titolo di reato, trascurando che viene contestata a Carroccia un'unica condotta risalente al 2021 e che la sua appartenenza alla Polizia di Stato, al contrario di quanto indicato nell'ordinanza, comporta una minore probabilità di reiterazione per gli stringenti controlli disciplinari e gerarchici e per l'inserimento in un contesto lavorativo regolare; attualità del pericolo di reiterazione che, osserva la difesa, era stata esclusa dal G.i.p., nell'ordinanza impugnata dal P.M., proprio perché la maggior parte delle contestazioni era risalente agli anni tra il 2021 e il 2023 e le compagini criminali risultavano scardinate dai provvedimenti cautelari e giudiziari adottati nell'ambito di altri procedimenti penali; valutazione sovvertita dal Tribunale del riesame con motivazione apodittica, senza indicare, per Carroccia, elementi nuovi o sopravvenuti rispetto a quelli già esaminati dal G.i.p.; - infine, l'episodio contestato è isolato e non risultano mantenuti collegamenti tra Carroccia e l'ambiente criminale di riferimento.

3.3. Con il terzo motivo, si deducono violazione di legge in relazione all'art. 275 commi 1 e 2 cod. proc. pen.; mancata valutazione dei criteri di adeguatezza e di proporzionalità della misura; omessa motivazione sulla ritenuta inidoneità di misure meno afflittive. Si lamenta che il Tribunale del riesame ha omesso di valutare la proporzionalità della misura applicata pur a fronte della contestazione al Carroccia di un unico episodio risalente al luglio 2021 - consistito nel fare da

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

"scorta" al trasporto del denaro dalla Spagna all'Italia -, del rifiuto di portare con sé una delle due borse contenenti il denaro, della sua incensuratezza, della stabile attività lavorativa presso la Polizia di Stato e dell'assenza di condotte illecite successivamente al 2021.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni.

1. È doveroso premettere che, secondo quanto costantemente affermato da questa Corte anche nel suo più alto consesso (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 – 01), in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 – 01; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 – 01).

Quanto poi all'omessa motivazione va precisato che il vizio di mancanza della motivazione, a norma dell'articolo 606, lett. e), cod. proc. pen., deve consistere nell'assenza di motivazione su un punto decisivo della causa sottoposto al giudice di merito e non già nella semplice mancata confutazione di un argomento specifico relativo ad un punto della decisione che pur è stato trattato, sebbene in un'ottica diversa, dal giudice *a quo* dando una risposta solo implicita all'osservazione della parte (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096 – 01, secondo la quale non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza).

Così individuati i limiti della cognizione e del sindacato di questa Corte in relazione all'ordinanza impugnata, occorre rilevare che nessuno dei motivi articolati dal ricorrente, trattati congiuntamente per essere strettamente connessi, supera il vaglio di ammissibilità.

2. Con motivazione esaustiva, non apparente e non illogica, con la quale la difesa non si confronta, il Tribunale del riesame ha dato ampiamente conto delle ragioni per le quali ha ritenuto configurabile in capo al ricorrente la sussistenza, oltre che di un quadro gravamene indiziario - già affermato dal G.i.p. -, anche delle esigenze cautelari. Ed invero, contrariamente a quanto sostenuto nel primo motivo di ricorso, non risulta affatto che l'ordinanza impugnata abbia fondato la sussistenza del quadro indiziario e cautelare esclusivamente sull'appartenenza di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Carroccia all'associazione, non contestata nel presente procedimento, finalizzata alla commissione di reati di riciclaggio, autoriciclaggio e tributari, e sulla condotta contestata a Carroccia nel capo 21) dell'imputazione provvisoria, consistita nel trasporto di denaro contante dalla Spagna all'Italia, in assenza, secondo la difesa, di riscontri sulla consapevolezza della illiceità del trasporto.

2.1. Il collegio cautelare, innanzitutto, ha spiegato chiaramente (pp. 3-8 ordinanza impugnata) che il reato di autoriciclaggio di cui al capo 21) della provvisoria incolpazione, posto in essere da Carroccia, in concorso con Christian Vocaturo e Sacha Zampolini, si inserisce, quale reato fine, in un più ampio contesto associativo, (dedito alla commissione di una pluralità di reati, tra i quali riciclaggio, autoriciclaggio, intestazione fittizia e reati fiscali), contestato in altro procedimento. Ciò posto, la configurabilità del quadro cautelare a carico del Carroccia viene argomentata dal Tribunale del riesame valorizzando plurimi elementi, ampiamente descritti nella corposa parte della motivazione dedicata al quadro indiziario:

- l'estrema gravità dei fatti e del contesto criminale in cui gli stessi si inseriscono (pp. 3-12 ordinanza impugnata); ed infatti emerge dalla motivazione che l'odierno ricorrente ha stabilmente operato all'interno di un'organizzazione criminale il cui scopo era sostanzialmente quello di consentire di riciclare ingenti proventi di delitti (nell'ordine di decine di milioni di euro) attraverso una pletora di società intestate a prestanome compiacenti;

- la diretta e stabile collaborazione del Carroccia con Vocaturo (promotore e organizzatore del sodalizio) e la sistematica reiterazione di condotte collocate nell'ambito di una organizzata e sofisticata attività di riciclaggio, occupandosi, in particolare, dell'inserimento a sistema del modello F24 "tramite il quale venivano effettuati i pagamenti di ritenute con crediti inesistenti per conto di alcune società contenitori, in esecuzione del disegno criminoso ideato da Vocaturo" (p. 9);

- gli esiti della copiosa attività di captazione acquisita, riportata nella motivazione dell'ordinanza, dai quali risulta la consapevolezza di Carroccia della natura fraudolenta dell'intero meccanismo di riciclaggio di denaro di provenienza illecita e, specificamente, della finalità del viaggio dalla Spagna per il trasporto della somma di denaro: le conversazioni intercettate e la messaggistica tra Vocaturo e Carroccia ("*il lavoro sporco lo famo io e Anna.. io che inserisco tutto*", come afferma Carroccia in un messaggio vocale diretto a Vocaturo, n. 3136 Rit 4081/21, p.10 ordinanza impugnata); le conversazioni in cui Zampolini, coindagato, esecutore del trasporto di denaro insieme a Carroccia, racconta che quest'ultimo non aveva voluto portare nella sua vettura nessuna delle due borse contenti il denaro per il timore di controlli, pur prestando la sua opera fattiva con

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

la funzione di "staffetta" (p. 10); le conversazioni in cui Vocaturo, indicando anche l'ammontare della somma trasportata, pari ad un milione di euro, racconta alla sua compagna che Carroccia, partecipando al trasporto quale "scorta" della vettura con le borse contenenti il denaro, ha sì rischiato ma è stato debitamente retribuito; i messaggi in cui Vocaturo e Zampolini si scambiano indicazioni sulle necessarie precauzioni da seguire per il viaggio dicendo, tra l'altro, "*non date mai nell'occhio*" o ancora il messaggio in cui Zampolini scrive a Vocaturo "*in questi giorni ti sentirai con Paolo* solo (Carroccia, ndr) *… io cancellerò tutto*" (p. 11).

2.2. Ebbene, i Giudici del gravame hanno evidentemente ritenuto che tanto l'incensuratezza dell'indagato, quanto la sua appartenenza alla Polizia di Stato, quanto infine il tempo - peraltro relativamente recente - decorso dai fatti, fossero elementi insufficienti e inidonei ad escludere un pericolo di recidiva risultante dallo stabile inserimento del Carroccia nell'ambito di un'attività delinquenziale sistematica con una collaborazione che risulta essere stata reiteratamente realizzata nel tempo (protrattasi almeno sino all'interruzione delle indagini, nel 2024), insidiosa e allarmante; inserimento, a sua volta sintomatico, di una spiccata capacità a delinquere, nonostante l'appartenenza alle forze dell'ordine.

2.3. La suddetta motivazione del Tribunale del riesame è logica e coerente ed è anche conforme all'insegnamento di questa Corte. Si è infatti affermato che, ai fini della configurabilità dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il concreto pericolo di reiterazione dell'attività criminosa può essere desunto anche dalla molteplicità dei fatti contestati, in quanto la stessa, considerata alla luce delle modalità della condotta concretamente tenuta, può essere indice sintomatico di una personalità proclive al delitto, indipendentemente dall'attualità di detta condotta (Sez. 3, n. 3661 del 17/12/2013, dep. 2014, Tripicchio, Rv. 258053 – 01). La Corte ha altresì chiarito che il pericolo di reiterazione del reato è concreta quando è fondato su elementi reali e non ipotetici, mentre può ritenersi attuale, quando possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del *periculum libertatis* nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato (desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede), sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita; tale valutazione prognostica non richiede tuttavia la previsione di un'imminente e specifica occasione per delinquere, che esula completamente dalle facoltà del giudice (cfr., *ex plurimis*, Sez. 5, n. 22344 del 05/03/2025, Fabbrocino, Rv. 288197 – 01). È altresì pacifico che il c.d. "tempo silente" non è l'unico elemento di cui tenere conto ai fini del requisito della attualità, né è, di per sé, decisivo al fine di escluderla, soprattutto quando i fatti per cui si procede

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

non siano molto lontani nel tempo (Sez. 2, n. 38299 del 13/06/2023, Mati, Rv. 285217 – 01).

Quanto poi all'incensuratezza si è ribadito che ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza dell'esigenza cautelare del pericolo di recidiva ed alla scelta della misura coercitiva in concreto adeguata a soddisfarla, l'assenza di precedenti penali dell'indagato ha valenza di mera presunzione relativa di minima pericolosità sociale, che ben può essere superata valorizzando l'intensità del pericolo di recidiva desumibile dalle accertate modalità della condotta in concreto tenuta (Sez. 1, n. 30405 del 13/06/2025, Lucia, Rv. 288567 – 01).

2.4. A fronte della motivazione di cui si è detto, il ricorrente, lungi dal prospettare elementi di contraddittorietà o illogicità della stessa o denunciare violazioni di specifiche norme di legge processuale o sostanziale, si limita a sollecitare un diverso apprezzamento dei fatti da parte di questa Corte, ponendosi così il motivo dedotto al di fuori di quelli consentiti dall'art. 606 cod. proc. pen. Peraltro, gli elementi di cui si lamenta la insufficiente valorizzazione (incensuratezza, attività lavorativa presso le forze dell'ordine, ecc.), oltre ad essere evidentemente recessivi rispetto a quelli valorizzati dai giudici di merito, risultano scarsamente significativi. Tutt'atro che illogica è anche la valorizzazione da parte di giudici del merito proprio dell'appartenenza alle forze dell'ordine, che non ha costituito alcuna remora per l'indagato nel collaborare stabilmente nell'attività criminale per conto del Vocaturo e dietro retribuzione (p. 9 ordinanza). Il Tribunale del riesame evidenzia la rilevante pericolosità mostrata da Carroccia in occasione, in particolare, del viaggio dalla Spagna all'Italia, avendo offerto il suo contributo ai fini della sicurezza del trasporto della ingente somma di denaro in contanti, in modo da spendere, se necessario, la sua qualifica di poliziotto in caso di controlli e agendo dietro pagamento di una somma di denaro (p. 12).

2.5. L'inammissibilità del motivo di ricorso in punto di pericolo di reiterazione dei reati rende inammissibile, per difetto di interesse, il motivo con cui la difesa contesta il pericolo di inquinamento probatorio, peraltro per i medesimi argomenti collegati alla qualifica dell'indagato e all'unica condotta di riciclaggio contestata. Ed invero, dall'eventuale accoglimento delle censure articolate sul punto, non potrebbe discendere alcuna concreta conseguenza in ordine alla misura cautelare, la quale dovrebbe comunque essere mantenuta in virtù del ritenuto pericolo di recidiva. Questa Corte ha infatti più volte affermato che in tema di misure cautelari personali, quando il giudice – come nel caso in esame – ha fondato la misura su più di una delle esigenze previste dall'art. 274 cod. proc. pen., poiché ciascuna di esse ha rilievo autonomo ed anche alternativo, i motivi di gravame che investono una sola di esse, nell'accertata sussistenza di un'altra,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

sono inammissibili per mancanza di interesse, in quanto l'eventuale apprezzamento favorevole della doglianza non condurrebbe comunque ad un effetto liberatorio (Sez. 6, n. 7200 del 08/02/2013, Koci, Rv. 254506 – 01; Sez. 1, n. 480 del 28/01/1998, Cantarini, Rv. 211117 – 01).

2.6. Anche in punto adeguatezza e proporzionalità della misura, l'ordinanza impugnata ha offerto una motivazione immune da vizi rilevabili in questa sede, avendo richiamato la gravità oggettiva dei fatti, l'inserimento dell'indagato nel meccanismo illecito descritto dall'accusa, la protrazione nel tempo delle condotte. In tale prospettiva, il Tribunale del riesame ha escluso l'idoneità di misure meno afflittive, ritenendo necessaria la misura custodiale degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico in quanto idonea a limitare la libertà di movimento dell'indagato e ad interrompere la collaborazione risultata essere stata reiteratamente realizzata nel tempo (p.13 ordinanza impugnata). A fronte di tali argomentazioni, le censure formulate non evidenziano specifici profili di manifesta illogicità, contraddittorietà o carenza argomentativa, né violazioni di legge rilevanti ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.

3. Per le ragioni esposte il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma che si stima equo quantificare in euro tremila. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

Così è deciso, 16/09/2026

Il Consigliere estensore Il Presidente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale